

C.P. N. 5/2018



Tribunale di Ferrara

Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente rel.,
dott. Caterina Arcani Giudice,
dott. Marianna Cocca Giudice,

visto il ricorso depositato il 26 luglio 2018 dalla società Immobiliare Giardino s.r.l., con sede in Castello D'Argile (Bologna), via Giacomo Matteotti n. 11, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* Michele Roncarati, rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Manglaviti e Lorenzo Calandrini, diretto ad ottenere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942;

visti i documenti allegati e sentito il Presidente relatore;

ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda, atteso che il trasferimento della sede



della società ricorrente da Cento, fraz. Renazzo (Ferrara) a Castello D'Argile (Bologna) è avvenuto nell'anno antecedente alla presentazione della domanda, così come risulta dalla visura camerale relativa alla società prodotta *sub* documento n. 2, e che pertanto, operando la previsione dell'art. 161, co. 1, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, tale trasferimento non rileva ai fini della competenza, che permane in capo al Tribunale di Ferrara;

considerato che la decisione di proporre la domanda risulta essere stata assunta in conformità all'art. 152, co. 2, lett. b), del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che dalla visura camerale e dai bilanci prodotti dalla ricorrente risulta provato il presupposto soggettivo di cui all'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

rilevato che la società ricorrente appare trovarsi in “stato di crisi” e che non sussiste la condizione ostativa prevista dall'art. 161, co. 9, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che, attesa la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento della società ricorrente, può essere concesso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 161, ult. co., del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

ritenuta l'opportunità di nominare un commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, co. 6 e 8, del r.d. n. 267 del 1942;

osservato che vanno stabiliti gli obblighi informativi periodici,



anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che la società debitrice, sotto la vigilanza del commissario, dovrà assolvere fino alla scadenza del termine fissato, obblighi che vengono indicati nel dispositivo, ferma restando ogni successiva e specifica autorizzazione del Tribunale per l'eventuale compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come previsto dall'art. 161, co. 7, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; rilevato, quanto alle attribuzioni del commissario, che il professionista, assunte le opportune informazioni sulla scorta dei dati contabili della società e di ogni altra utile fonte di conoscenza, riferirà al Tribunale, con relazioni periodiche, sugli atti posti in essere dalla società e sull'idoneità dell'attività compiuta in relazione alla predisposizione della proposta e del piano ed esporrà il proprio motivato parere in caso di presentazione da parte della ricorrente di istanze volte ad ottenere l'autorizzazione al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, così come stabilito dall'art. 161, co. 7, cit.,

P. Q. M.

il Tribunale in composizione collegiale così provvede:

a) assegna alla società ricorrente termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento,



per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

b) nomina commissario giudiziale, con i compiti indicati dall'art. 161, co. 6, 7 e 8, del r.d. n. 267 del 1942 e le attribuzioni specificate nella parte motiva del presente provvedimento, l'avv. Francesco Ballardini, con studio in Ferrara;

c) pone a carico della società ricorrente l'obbligo di trasmettere al commissario giudiziale, entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di agosto, una relazione, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, sulle attività compiute, anche ai fini della predisposizione della proposta e del piano, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la specifica indicazione delle operazioni, attive e passive, effettuate o maturate nel periodo, nonché degli oneri finanziari maturati nel medesimo periodo;

d) dispone che il commissario giudiziale depositi la relazione della società debitrice, unitamente alla propria, entro il giorno venti di ogni mese;

e) pone a carico della ricorrente l'obbligo di depositare in cancelleria, entro il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dal prossimo mese di agosto, una situazione finanziaria dell'impresa, che entro il giorno successivo sarà pubblicata nel registro delle



imprese a cura del cancelliere;

f) dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento alla società ricorrente e al commissario giudiziale.

Ferrara, 26 luglio 2018.

Il Presidente est.
(dott. Stefano Giusberti)

